

BGer 2P.79/2003 vom 4. Juli 2003

Bundesgericht, 2003-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2P.79_2003

FR: TF 2P.79/2003 du 4 juillet 2003

IT: TF 2P.79/2003 del 4 luglio 2003

Erwägungen

E. 1

Per costante giurisprudenza il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 128 I 177 consid. 1, 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1 e riferimenti ivi menzionati).

E. 1.1

Il 1° giugno 2002 è entrata in vigore la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). La medesima concerne in linea di principio unicamente le persone che sono titolari di una patente di avvocato (art. 2 cpv. 1 LLCA) e non le persone che, come nel caso di specie, intendono conseguire un simile brevetto. Per quest'ultimi la legge federale in questione prevede soltanto il possesso di un valido titolo di studio e un praticantato di almeno un anno in Svizzera, concluso con il superamento di un esame (art. 7 cpv. 1 lett. a e b LLCA). Per il resto la formazione degli avvocati rimane di competenza dei Cantoni, i quali sono liberi di stabilire delle condizioni più restrittive di quelle appena esposte per il rilascio delle patenti (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999, FF 1999 VI pag. 4983 e segg., ed in particolare pag. 5014).

E. 1.2

La decisione impugnata, con cui la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ha negato al ricorrente l'iscrizione nell'elenco dei praticanti del Cantone Ticino, poggia pertanto su norme di diritto cantonale autonomo, e ciò anche se l'art. 5 cpv. 1 della legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre 2002 (LAvv) fa riferimento all'art. 8 lett. a, b e c LLCA per quanto concerne le condizioni che devono essere adempiute da chi aspira ad ottenere una simile iscrizione. Ne consegue che il presente ricorso di diritto pubblico, interposto tempestivamente da una persona legittimata ad agire contro una decisione di ultima istanza cantonale (art. 30 cpv. 2 lett. b LAvv), è di massima ricevibile giusta gli art. 84 e segg. OG.

E. 2.1

Il ricorrente si lamenta di non avere avuto la possibilità di prendere visione e di esprimersi, prima che fosse emanata la decisione litigiosa, in merito allo scritto con cui il 10 febbraio 2003 il Procuratore Generale ha informato la Camera per l'avvocatura e il notariato del procedimento penale pendente nei suoi confronti. Censura quindi la violazione del suo diritto di essere sentito ed invoca a questo proposito la disattenzione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU.

La garanzia costituzionale in questione ha natura formale: poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza

materiale del ricorso, si rende necessario esaminare immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 124 V 183 consid. 4a; 122 II 469 consid. 4a con rinvii; sentenza del Tribunale federale del 19 settembre 2000 nella causa 2P.67/2000, pubblicata in: RDAT 2001 I n. 13 consid. 2a).

E. 2.2

La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura, la cui applicazione il Tribunale federale esamina unicamente dal profilo dell'arbitrio. Indipendentemente da ciò, l'autorità cantonale deve rispettare le garanzie minime sancite dall' art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 127 III 193 consid. 3; 125 I 257 consid. 3a). In concreto il ricorrente non adduce che una norma di diritto cantonale sia stata disattesa. Ai fini del giudizio, va quindi esaminato se i principi minimi che la prassi ha dedotto dall' art. 29 cpv. 2 Cost. - sul cui rispetto il Tribunale federale si pronuncia con piena cognizione - siano stati lesi (DTF 125 I 257 consid. 3a).

Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito garantisce al cittadino, tra l'altro, la facoltà di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento, prima che sia emanata una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica. Tale facoltà comprende, segnatamente, il diritto di prendere visione degli atti di causa suscettibili d'influenzare il giudizio di merito e quello di determinarsi in proposito (DTF 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; cfr. anche: Michele Albertini, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, Berna 2000, pag. 225). Di conseguenza, l'autorità che inserisce nel fascicolo di causa nuovi atti di cui intende prevalersi ai fini del giudizio è tenuta, in linea di massima, ad avvisarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b; 114 Ia 97 consid. 2). Tale principio non è tuttavia assoluto e vi si può derogare, segnatamente quando l'autorità avrebbe potuto pronunciarsi anche senza prendere in considerazione gli atti di cui il ricorrente afferma non avere avuto conoscenza. Questi non può inoltre lamentare la violazione del suo diritto di essere sentito quando gli atti litigiosi gli sono già noti ed egli ha potuto consultare l'inserito di causa, senza che l'autorità intimata fosse obbligata a trasmettergli detti documenti (DTF 101 Ia 298 consid. 4a e b).

E. 2.3

Nella fattispecie in esame, la Camera per l'avvocatura e il notariato del Cantone Ticino si è fondata sulle informazioni trasmesse per via epistolare e telefonica dal Ministero pubblico per negare al ricorrente l'iscrizione nell'elenco dei praticanti. È incontestato che quest'ultimo non ha avuto conoscenza né della citata lettera del 10 febbraio 2003 del Procuratore Generale, né della conversazione telefonica avvenuta il giorno seguente, prima che fosse emanata la decisione qui impugnata; di conseguenza, egli non ha potuto formulare alcuna osservazione al riguardo. Inoltre nessun elemento permette di affermare che egli avrebbe dovuto supporre dell'esistenza del suddetto scritto: in effetti, l'interessato non è stato nemmeno avvisato del fatto che la Camera per l'avvocatura e il notariato aveva chiesto all'autorità penale cantonale informazioni sul suo conto. Il fatto poi che, come affermato nella decisione litigiosa, in Ticino fosse notorio che all'interno della Sezione dell'amministrazione cantonale si erano verificate delle irregolarità e che in seguito a ciò erano state avviate delle indagini penali, non dispensava la Camera per l'avvocatura e il notariato dall'offrire al ricorrente la possibilità di pronunciarsi in merito alle dichiarazioni - per altro alquanto succinte e generiche - del Procuratore Generale, così da poter fornire la propria versione di fatti e spiegare il proprio ruolo nella vicenda.

Oltretutto, secondo l'insorgente, il semplice fatto che egli risulti coinvolto in un'inchiesta penale non basterebbe ad escluderlo dall'iscrizione alla pratica legale in quanto l' art. 8 cpv. 1 LLCA , a cui fa riferimento l'art. 5 cpv. 1 LAvv, non pone quale condizione il possesso di un'ottima reputazione, ma consente alla competente autorità cantonale di intervenire soltanto in presenza di condanne penali incompatibili con l'esercizio della professione e iscritte nel casellario giudiziale. Ora, non vi è dubbio che, qualora la Camera per l'avvocatura e il notariato avesse dato a A._____ la facoltà di determinarsi sugli elementi raccolti presso il Ministero pubblico ticinese, questi avrebbe potuto far valere già davanti a quell'autorità detto argomento o perlomeno sostenere che i fatti stabiliti dall'inchiesta penale promossa nei suoi confronti non sarebbero sufficienti a questo stadio della procedura per negargli l'iscrizione alla pratica legale. Ciò avrebbe permesso alla predetta Camera - a cui spetta in primo luogo il compito di interpretare le disposizioni di diritto cantonale che è chiamata ad applicare e di verificarne la compatibilità con il diritto di rango superiore - di esaminare nel merito la tesi dell'insorgente e, se del caso, di esporre nella sua pronuncia i motivi per i quali la stessa non poteva essere seguita.

Per tutti questi motivi, la decisione impugnata risulta dunque lesiva del diritto di essere sentito del ricorrente.

E. 3.1

Stante quanto precede, il ricorso di diritto pubblico deve essere accolto, senza che si renda necessario esaminare la fondatezza o meno delle altre doglianze fatte valere dall'insorgente. La decisione impugnata va dunque annullata.

E. 3.2

Visto l'esito del gravame e considerato che lo Stato del Cantone Ticino è intervenuto in causa senza alcun interesse pecuniario, si prescinde dal prelievo delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Esso dovrà però corrispondere al ricorrente, patrocinato da un legale, un importo a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.